

Legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

(LSISA)

e

Legge federale sugli stranieri (LStr)

Disegno

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 20 giugno 2003² sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 lett. j, cpv. 3 lett. i (nuove)

² Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

j. agevolazione delle procedure nel settore degli stranieri mediante un accesso elettronico ai fascicoli nel settore degli stranieri dell'Ufficio federale.

³ Il sistema coadiuva l'Ufficio federale nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

i. agevolazione della procedura d'asilo mediante un accesso elettronico ai fascicoli dei richiedenti l'asilo.

Art. 4 cpv. 1 lett. d (nuova)

¹ Il sistema d'informazione contiene:

¹ FF 2009 ...
² RS 124.51

d. un sotto-sistema contenente i fascicoli relativi alle procedure nel settore degli stranieri e dell'asilo in forma elettronica.

Art. 9 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 (nuovo)

¹ L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone;

² L'UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l'identificazione di persone.

II

La legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 104 cpv. 2 lett. a e b Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

² Devono essere comunicate le seguenti categorie di dati:

- a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza);
- b. numero, Stato emittente e tipo di documento di viaggio utilizzato;

³ RS 142.20

Art. 111 cpv. 5 lett. d ed e

⁵ L'Ufficio federale può rendere accessibili i dati da esso registrati secondo il capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

d. le autorità e i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

e. le autorità e i servizi designati dai Cantoni, per il rilevamento dell'immagine del volto e delle impronte digitali.

Art. 120a cpv. 3 Violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

³ In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.